

Repertorio n.



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

Contratto per l'affidamento del servizio di servizio di spedizione della posta dell'Ente e servizi complementari per anni 3 (tre), con eventuale estensione biennale ed opzione di proroga di mesi 6 (sei) ex art 106 comma 11 D.lgs. 50/2016 e ss. mm e ii.- . CIG - Numero gara

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventidue (2022) questo giorno del mese di, avanti a me dott. Stefano Morganti, Segretario Generale del Comune di Fano, e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, attesto che i seguenti signori mi hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

1) dott.ssa Lucia Oliva, nata a Pesaro (PU) il 19 giugno 1982, che interviene alla stipula in qualità di Funzionario P.O. Servizi Interni e Demografici, come da Provvedimento Dirigenziale n. 188/2021 e Determina Dirigenziale n. 1669/2021, in rappresentanza e per conto dell'Amministrazione Comunale ed ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

2) sig., nato a il, e domiciliato presso, il quale interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di, della società, con sede legale

in, via

Essi Signori della cui identità personale e qualifica io Segretario comunale mi sono personalmente accertato, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente atto quanto segue:

Premesso che:

- con determinazione a contrattare **n. del** si è proceduto all'approvazione degli atti necessari per il nuovo affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e si è dato mandato alla CUC/UfficioAppalti di procedere all'indizione della procedura di gara in questione;
- con determinazione n. 2988 del 23.12.2021 il Responsabile della CUC, in conformità alla determinazione a contrattare n. 2939/2021, avviava la procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, di cui all'art. 95, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e con cui si approvava la documentazione di gara;
- detto servizio, essenziale e di primaria importanza, non può essere interrotto e quindi si rende necessario, fintanto che non verrà individuato il nuovo contraente, garantire la continuità dello stesso prorogando l'affidamento della gestione del servizio di spedizione della posta dell'ente e servizi complementari alla Società poste Italiane SPA per il tempo necessario all'espletamento della procedura di gara in questione ed alle condizioni contrattuali attualmente praticate, come previsto dall'art. 106, c. 11 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. che dispone: *“La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è*

tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”;

- con nota acquisita agli atti con p.g. 106367/2021 del 28.12.2021, la società Poste Italiane SPA ha comunicato formalmente la disponibilità alla prosecuzione del servizio in questione alle condizioni contrattuali attualmente praticate, nelle more dello svolgimento della procedura di gara e fino all'individuazione della ditta aggiudicataria;

- con determinazione n. del del Funzionario P.O. Servizi Interni e Demografici, si è proceduto all'assunzione dell'impegno di spesa di € per lo svolgimento del servizio fino all'individuazione del nuovo aggiudicatario ;

- sono state eseguite per l'esito della gara le seguenti pubblicazioni legali:

- ai fini dell'efficacia del contratto, ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs n. 50/2016, è stata acquisita la seguente documentazione:

.....

- l'affidatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 15 bis che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, comunicazioni antimafia interdittive di cui all'art. 84 del D.lgs. 159/2011;

- il firmatario per conto del Comune di Fano del presente contratto dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che alla data di stipula del presente contratto, non sono state attivate nuove convenzioni e/o accordi quadro da Consip nonché dal Soggetto Aggregatore Regionale per l'affidamento del presente servizio;

- ai fini tutti del presente contratto, il Sig., quale di ..,
dichiara di aver eletto domicilio presso la sede del Comune di Fano;

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite,
che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte
integrante e dispositiva del presente contratto, le parti medesime
convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto

La dott.ssa Lucia Oliva, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di
Fano che rappresenta, affida a....., con sede legale in che
in persona di accetta, il servizio di servizio di spedizione della
posta dell'Ente e servizi complementari per anni 3 (tre), con eventuale
estensione biennale ed opzione di proroga di mesi 6 (sei) ex art 106 comma
11 D.lgs. 50/2016 e ss. mm e ii., come dettagliatamente prescritto nei
documenti facenti parte del progetto del servizio posto a base di gara e nel
rispetto dell'offerta tecnica ed economica presentata.

L'importo contrattuale, ammonta ad € (euro), oltre Iva.

L'importo di cui al presente articolo ha, comunque, carattere presuntivo in
quanto dipendente dalla effettiva quantità della posta spedita dall'ente. La
ditta aggiudicataria nulla potrà pretendere in caso di mancato
raggiungimento dell'importo a base di gara per il periodo contrattuale.
L'aggiudicatario è, pertanto, tenuto ad eseguire il servizio sia per le maggiori
che per le minori quantità rispetto a quelle indicate negli atti di gara senza
ulteriori e diversi compensi fatta eccezione, in caso di incremento dei
volumi spediti, del corrispettivo per la maggiore quantità di prestazioni
richieste. In tal caso il corrispettivo sarà attribuito alle medesime condizioni

oggetto di aggiudicazione.

Art. 2 – Documenti facenti parte integrante del contratto

Le parti contraenti espressamente riconoscono che le loro reciproche obbligazioni inerenti, connesse, conseguenti e, comunque, derivanti dall'appalto dei servizi in argomento sono disciplinate, oltre che dalle leggi vigenti in materia, dal presente contratto e dai seguenti documenti:

-

Sono altresì sottoscritti con firma digitale in segno di conoscenza ed accettazione gli altri documenti sopra riportati, non allegati, depositati e conservati agli atti della stazione appaltante.

Art. 3 – Durata dell'appalto

Il presente servizio ha durata di anni tre, a decorrere dal al

E' facoltà della Stazione appaltante avvalersi della possibilità di quanto previsto dall'art. 106, commi 11 e 12 del D. Lgs. 50/2016, senza che ciò possa determinare in capo all'appaltatore alcun diritto alla ripetizione dei servizi.

E' esclusa ogni possibilità di tacito rinnovo. Il contratto decadrà di diritto alla sua scadenza naturale, senza necessità di alcuna comunicazione o messa in mora da parte del Comune di Fano.

L'appaltatore è tenuto, in ogni caso, alla proroga del rapporto, nel rispetto delle vigenti normative, alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto, fino all'individuazione del nuovo contraente a seguito delle necessarie procedure per il nuovo affidamento del servizio.

Qualora l'Affidatario dovesse disdettare il contratto prima della naturale

scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, come tali riconosciuti dall'Amministrazione Comunale, questa potrà rivalersi totalmente, a titolo di penale, sulla garanzia fidejussoria.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente, con atto motivato, in toto o in parte dagli obblighi derivanti dalla presente stipulazione, dandone preavviso all'Appaltatore con un anticipo pari ad almeno 15 gg. con lettera raccomandata A.R. o pec.

Art. 4 – Descrizione dei servizi

- a) Servizio di ritiro - Pick-up giornaliero della corrispondenza in partenza dal Comune di Fano, da effettuarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 12,30 alle ore 13:00 (ovvero entro un altro orario che, per esigenze di servizio, potrà essere comunicato alla ditta affidataria con preavviso di almeno 7 giorni), esclusi i giorni festivi, da eseguirsi presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Fano, sito in Via San Francesco d'Assisi n. 76. La stazione appaltante provvede a predisporre la corrispondenza in uscita da consegnare al fornitore divisa per ordinaria e raccomandata. All'atto della consegna della corrispondenza, il fornitore controfirma una distinta di accompagnamento precedentemente compilata dalla sede mittente, a conferma della presa in carico degli invii. Il fornitore comunica entro il primo giorno lavorativo successivo alla presa in carico della corrispondenza eventuali anomalie riscontrate. Tutta la corrispondenza presa in carico, e per la quale non siano state riscontrate e comunicate anomalie, è considerata accettata dal fornitore.

- b) Servizio di consegna giornaliera della corrispondenza in arrivo destinata al Comune di Fano giacente sia presso l'aggiudicatario sia presso Poste Italiane SPA, da effettuarsi dal lunedì al venerdì entro le ore 11,00 (ovvero entro un altro orario che, per esigenze di servizio, potrà essere comunicato alla ditta affidataria con preavviso di almeno 7 giorni), esclusi i giorni festivi. La consegna dovrà essere eseguita presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Fano, sito in Via San Francesco d'Assisi n. 76 .
- c) Pesatura ed affrancatura di tutti gli invii postali, compresa l'apposizione manuale sugli invii di francobollo, etichette adesive e/o codice a barre. La lavorazione deve essere eseguita dal Fornitore entro il giorno lavorativo successivo alla consegna della posta da parte della stazione appaltante sostenendone ogni onere e costo connesso;
- d) Per la posta registrata-raccomandata, apposizione del codice a barre sulla busta e sull'avviso di ricevimento, completamento della distinta predisposta dall'ufficio della Stazione Appaltante con il numero del corrispondente codice a barre da apporre a fianco del nominativo, completamento della cartolina avviso di ricevimento. Tali lavorazioni dovranno essere eseguite solo nel caso in cui non vengano effettuate direttamente dalla stazione appaltante. Ove eseguite, tali lavorazioni ed il relativo costo, così come risultante dal prezzo oggetto dell'aggiudicazione, dovranno essere indicate specificatamente sia nella rendicontazione giornaliera sia nella

rendicontazione mensile di cui ai punti successivi.

e) Servizio di recapito di tutta la corrispondenza sull'intero territorio nazionale e internazionale. Gli invii da avviare al recapito saranno lavorati in tempo utile a garantire la seguente tempistica, indipendentemente dalla consistenza dei singoli invii:

- Posta ordinaria (compreso piego libri e posta commerciale/informativa):

- entro il sesto giorno lavorativo successivo a quello di consegna (J+6), all'interno del territorio del Comune di Fano;

- entro il settimo giorno lavorativo successivo a quello di consegna (J+7), al di fuori del territorio del Comune di Fano (con esclusione della posta destinata a pesi extra europei per i quali il recapito avverrà entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo a quello di consegna - J+15) ;

Nel caso di Posta ordinaria (compreso piego libri e posta commerciale/informativa) si prevede la consegna dell'invio presso l'indirizzo del destinatario. In caso di impossibilità a perfezionare la consegna, è necessario indicarne la motivazione sul singolo invio e restituire lo stesso presso la sede del mittente.

- Posta raccomandata-registrata (compreso piego libri):

- entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di consegna (J+5), all'interno del territorio del Comune di Fano;

- entro il sesto giorno lavorativo successivo a quello di consegna (J+6), al di fuori del territorio del Comune di Fano (con esclusione

della posta destinata a pesi extra europei per i quali il recapito avverrà entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo a quello di consegna - J+15);

Nel caso di Posta raccomandata-registrata (compreso piego libri) è necessario effettuare il recapito direttamente al destinatario o ad un suo delegato, attraverso notifica della consegna a firma. Per tale tipologia di prodotto deve essere effettuata una tracciatura elettronica degli invii, con disponibilità di un servizio di visualizzazione della singola “traccia” attraverso un accesso web. La cartolina avviso di ricevimento, sottoscritta dal destinatario (o suo delegato) deve essere restituita presso la sede del mittente in modalità cartacea nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 12 giorni (lavorativi) dalla avvenuta consegna, non essendo sufficiente in tal caso la tracciatura web. La registrazione web dell'avvenuta consegna deve essere effettuata entro 2 giorni lavorativi dal verificarsi del fatto

In caso di impossibilità alla consegna della posta raccomandata-registrata per assenza del destinatario o di altro soggetto abilitato per legge a ricevere l'invio, la raccomandata deve rimanere in giacenza per almeno 30 giorni presso un ufficio dell'aggiudicatario, senza addebito di costi aggiuntivi né per la stazione appaltante né per il destinatario. L'addetto alla consegna deve rilasciare apposita comunicazione cartacea con indicazione dell'ufficio di giacenza dell'invio (identificativo e indirizzo), dei

giorni, orari e modalità per il ritiro o ogni altra informazione utile affinché il destinatario possa entrare in possesso della corrispondenza a lui destinata. Dell'avvenuta giacenza, delle successive eventuali operazioni e della compiuta giacenza dovrà essere data informazione alla Stazione Appaltante tramite il servizio di tracciatura elettronica degli invii di posta registrata entro 2 giorni lavorativi dal verificarsi del fatto. Il materiale cartaceo dovrà invece essere restituito nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 giorni (lavorativi) dall'ultimo tentativo di consegna, senza alcun aggravio di costi.

- Nel caso in cui, invece, il destinatario o altro soggetto abilitato per legge a ricevere l'invio, rifiuti la ricezione della posta o risulti sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, la ditta aggiudicataria, entro il secondo giorno lavorativo decorrente dal rifiuto o dal tentativo di consegna, dovrà mettere a disposizione della Stazione Appaltante le relative informazioni tramite il servizio di tracciatura elettronica degli invii di posta registrata e provvedere alla restituzione del materiale cartaceo nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 giorni (lavorativi) dal termine previsto per la consegna, senza alcun aggravio di costi. Sulle buste restituite deve essere apposto un timbro con la specificazione del motivo del mancato recapito.

Il servizio di tracciatura elettronica della corrispondenza registrata permetterà alla stazione appaltante anche di verificare il rispetto

delle tempistiche di cui al capitolato ed alla documentazione di gara. Sarà, inoltre, sempre possibile per la stazione appaltante effettuare controlli a campione al fine di verificare il rispetto delle tempistiche di consegna anche della posta non registrata

- f) Attivazione di uffici di giacenza e ritiro della posta inesitata. Tali uffici devono essere predisposti per l'accesso al pubblico anche con disabilità, devono essere facilmente individuabili dall'utenza, devono garantire la sicurezza e la segretezza della corrispondenza e la presenza di personale adeguatamente addestrato. L'elenco degli uffici dovrà essere consegnato dalla ditta aggiudicataria alla stazione appaltante alla data di avvio del servizio. Considerando che il quantitativo di corrispondenza registrata destinata al territorio del Comune di Fano è predominante rispetto agli invii sul resto del territorio, è necessario che, alla data di avvio del servizio, sia attivo almeno un ufficio di giacenza e ritiro nel Comune di Fano, con un numero di telefono e fax dedicato, una casella di posta mail ed una casella di posta elettronica certificata. Tale ufficio dovrà garantire un adeguato orario di apertura al pubblico in tutti i giorni non festivi.
- g) Servizio di tracciatura elettronica della corrispondenza registrata, da effettuarsi tramite predisposizione di un sistema informativo web di monitoraggio e tracciatura di ogni singola spedizione presa in carico che consenta agli utenti abilitati del Comune di Fano di verificare data e ora di presa in carico e di avvenuta consegna.
- h) Rendicontazione giornaliera da far pervenire alla stazione appaltante

il giorno lavorativo successivo al ritiro, riguardante gli invii effettuati con dettaglio della tipologia di posta (ordinaria, raccomandata, plichi, ecc.) con specifica del numero di pezzi, del peso e del costo addebitato in base al piano tariffario presentato in sede di gara;

- i) Rendicontazione mensile, indispensabile al fine del pagamento dei corrispettivi, riepilogativa della rendicontazione giornaliera, contenente le informazioni circa le spedizioni effettuate nel mese di riferimento e le relative contabilizzazione, oltre ad IVA ai sensi di legge, da far pervenire all'Ufficio protocollo contestualmente alla trasmissione della fattura.
- j) Rapporti statistici annuali; l'aggiudicatario dovrà predisporre un report contenente i dati derivanti dall'attività relativa al servizio affidatogli, in particolare la descrizione dei flussi storici di invio della corrispondenza registrata (C.A.P.). Si dà atto che la stazione appaltante mette giornalmente a disposizione dell'operatore economico i dati relativi alle singole spedizioni di posta registrata. E' esclusa da tale attività reportistica la posta destinata all'estero;

Non costituiscono oggetto di appalto i seguenti servizi:

- a) servizi inerenti alle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e successive modificazioni;
- b) servizi inerenti alle notificazioni a mezzo posta di cui all'art. 201 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 5 - Obblighi dell'Aggiudicatario

L'aggiudicatario è direttamente responsabile verso terzi e verso il Comune appaltante per fatti conseguenti ad atti e comportamenti comunque connessi con l'adempimento delle prestazioni, con esonero del Comune stesso da ogni responsabilità.

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto a regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti; in particolare nell'esecuzione dei servizi provvederà a propria cura e spese:

- a) ad assicurare l'integrità dei plichi dal momento del ritiro fino all'avvenuta consegna al destinatario, proteggendoli durante il trasporto materiale con adeguati mezzi e risorse;
- b) agli oneri, licenze, nulla osta, autorizzazioni necessari all'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto.

La stazione appaltante, nel caso di in cui si verificasse un flusso anomalo di spedizioni, intendendosi per flusso anomalo la spedizione di un numero di pezzi per singola categoria (ordinaria o raccomandata) maggiore di oltre il 10% rispetto a quella derivante dalla media settimanale di cui alle stime riportate nello schema progetto quadro economico, si impegna a programmare in maniera condivisa con l'operatore economico l'effettuazione delle spedizioni di che trattasi, al fine di poter garantire il rispetto delle tempistiche di cui al capitolato nonché agli atti di gara o concordare, in via eccezionale, tempistiche diverse da quelle di cui al capitolato e agli atti di gara (entro l'ottavo giorno lavorativo successivo J+8 per la posta ordinaria nel territorio comunale, entro il nono giorno lavorativo successivo J+9 per la posta ordinaria fuori dal territorio comunale, entro il settimo giorno lavorativo successivo J+7 per la posta raccomandata nel territorio comunale e entro

l'ottavo giorno lavorativo successivo J+8 per la posta raccomandata fuori dal territorio comunale, salvo diversi accordi con la stazione appaltante

Art. 6 – Obblighi del Comune

Il Comune appaltante si obbliga a fare quanto necessario per consentire la più rapida ed efficace prestazione del servizio e garantire ogni collaborazione al fine di rendere possibile ed agevolare ogni adempimento da parte dell'Affidatario.

Art. 7 - Obblighi dell'Affidatario derivanti dal rapporto di lavoro

L'aggiudicatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'aggiudicatario si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto. L'aggiudicatario si obbliga a di rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali

subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato.

Art. 8 - Brevetti industriali e diritti d'autore

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi, software o per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d'autore). Qualora venga da terzi promosso nei confronti dell'Amministrazione un procedimento giudiziario in cui si affermi che una o più delle soluzioni e/o l'uso di esse costituisca violazione di un diritto di proprietà industriale, ovvero analoga violazione sia altrimenti contestata all'Amministrazione, quest'ultima dovrà avvisarne l'aggiudicatario, per iscritto, entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo dell'azione giudiziaria o dalla notizia della contestazione. Sempre che il termine di cui sopra sia stato osservato, il Fornitore assumerà a sue spese la difesa contro tale azione e terrà a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei confronti del terzo attore, a condizione che le siano state conferite dall'Amministrazione le più ampie facoltà di condurre la lite a suo esclusivo giudizio e di definirla anche extragiudizialmente. Qualora in un giudizio condotto dall'aggiudicatario, alla luce dei precetti su esposti, sia pronunciata sentenza definitiva (o sia intervenuta transazione od accordo) che inibisca l'uso, da parte dell'Amministrazione, delle apparecchiature o di parti di esse per violazione di brevetto od altro diritto di proprietà industriale di terzi, il Fornitore dovrà, a sua scelta ed a sue spese, alternativamente: a) procurare

all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare le soluzioni oggetto della sentenza o transazione; b) sostituirle o modificarle così da eliminare l'accertata violazione.

Art. 9 - Codice di comportamento

La ditta aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 2 del Codice di comportamento del Comune di FANO, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti. Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) è reperibile sul sito www.normattiva.it, mentre il Codice comportamento del Comune di Fano è reso disponibile sulla pagina del Comune “Amministrazione trasparente”, sez. “Disposizioni generali” – Codice Disciplinare e Codice di Condotta; l'aggiudicatario può in ogni caso richiederne copia all'Amministrazione, che provvederà alla relativa trasmissione via posta elettronica. La ditta aggiudicataria si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo ed a fornire, a richiesta, prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'aggiudicatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni

per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 10 - Obblighi di riservatezza

Con l'affidamento dei servizi oggetto del presente appalto, l'ente, in qualità di titolare del trattamento dei dati contenuto nei documenti relativi ai servizi, designa formalmente l'operatore economico aggiudicatario quale "responsabile esterno del trattamento dei dati". Conseguentemente l'operatore economico dovrà mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne le informazioni ed i dati personali di persone fisiche e giuridiche che sarà chiamato a trattare, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs.196/2003 così come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dal GDPR Regolamento UE 2016/679.

Allo stesso modo l'aggiudicatario si impegna ad un trattamento dei dati esclusivamente per le finalità richieste connesse con l'esecuzione dei servizi.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Art. 11 - Responsabilità dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni che per suo fatto, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi e per mancata previdenza venissero arrecati alle persone o alle cose, sia del Comune sia di terzi, durante l'esecuzione del servizio, intendendosi, pertanto, il Comune esonerato da qualsiasi conseguenza,

diretta o indiretta, da ciò derivante.

ART. 15 - CASI DI FORZA MAGGIORE

L'aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione all'Amministrazione, col più celere mezzo possibile, dell'inizio e/o della cessazione di qualunque evento giudicato di forza maggiore, da cui possa derivare pregiudizio o ritardo nell'adempimento di qualsivoglia prestazione contrattuale, ponendo in essere contestualmente ogni azione idonea a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso. Sono da considerarsi danni di forza maggiore quelli provocati da eventi imprevedibili eccezionali che l'affidatario non abbia potuto evitare nonostante l'adozione di ogni idonea cautela imposta dall'ordinaria diligenza professionale. Non sono riconducibili a causa di forza maggiore i danni derivanti dall'esecuzione negligente da parte dell'affidatario, il quale dovrà porvi rimedio a propria cura e spese, essendo altresì obbligato a risarcire l'Amministrazione degli eventuali danni subiti.

Qualora nel corso dello svolgimento del contratto si verificano scioperi che impediscano l'espletamento del servizio, la ditta aggiudicataria è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione comunale, nonché a garantire un servizio di emergenza nel rispetto della Legge 146/1990 e s.m.i. e delle disposizioni della Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Non è, comunque, ammessa l'interruzione del servizio, trattandosi di servizio pubblico essenziale..

Art. 13 - Inadempimenti e penalità

La mancata o parziale esecuzione delle attività oggetto del servizio, l'inosservanza dei livelli di qualità e, in generale, l'inadempimento degli

obblighi derivanti dal contratto, darà luogo all'applicazione delle penali da parte della stazione appaltante, fermo il maggior danno ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile.

Si applicheranno le seguenti penalità:

- 70 euro per inadempimento totale e/o parziale del Pick-up giornaliero della corrispondenza in partenza come indicato nel capitolato;
- 70 euro per inadempimento totale e/o parziale del servizio di consegna della corrispondenza in arrivo destinata all'ente come indicato nel capitolato;
- 50 euro per inadempimento totale e/o parziale della trasmissione delle rendicontazioni e dei report statistici;
- il costo della spedizione per ritardo nel recapito della corrispondenza raccomandata eccedente il 6° giorno lavorativo successivo alla data di spedizione;
- 15 euro più il costo della spedizione per ritardo nel recapito della corrispondenza raccomandata eccedente il 15° giorno lavorativo successivo alla data di spedizione;
- 30 euro più il costo della spedizione per ogni plico registrato non recapitato (anche a seguito di smarrimento – furto) o deteriorato;
- 5 euro per ogni giorno di ritardo nella riconsegna degli avvisi di ricevimento delle raccomandate oltre il termine previsto nel capitolato;
- fino a 500 euro per ogni altra inadempienza alle clausole contrattuali.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra indicate saranno contestati alla ditta aggiudicataria per iscritto. Il fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine di dieci

giorni (lavorativi) dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali indicate.

Si precisa che l'applicazione della penale non avverrà per il singolo inadempimento, quale il ritardo nel recapito del singolo invio, ma per gli inadempimenti complessivamente registrati nello svolgimento del servizio affidato in un arco temporale non inferiore al trimestre, inadempimenti che dovranno essere, con riferimento al trimestre di riferimento, almeno pari al 2%.

L'Amministrazione potrà procedere al recupero della penale mediante detrazione della stessa dall'importo della fattura mensile. In tal caso l'aggiudicataria sarà tenuta ad emettere la fattura mensile indicando anche l'importo della penale. Nel caso in cui, invece, il servizio sia giunto al termine oppure il valore della penale sia maggiore rispetto all'importo della fattura, l'aggiudicataria dovrà presentare una nota di accredito a favore della stazione appaltante pari all'importo della penale o alla differenza tra l'importo della penale e la fattura. In caso di mancata presentazione della nota di accredito, il recupero della penale potrà essere effettuato mediante trattenuta sulla garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrata a pena di recesso del contratto. Si precisa che le penali sono fuori campo Iva ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 del DPR 633/1972.

Resta inteso che l'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno.

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto

per grave inadempimento.

Si precisa che le penali sopra indicate relative a ritardi o mancate consegne si applicano alla corrispondenza recapitata direttamente dall'affidatario del servizio e non a quella postalizzata ai sensi dell'art. 10

Art. 14 – Risoluzione

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto, previa comunicazione al soggetto affidatario, nei seguenti casi nonché nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente:

- a) impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non siano stati versati regolarmente i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori o non in regola con le norme vigenti;
- b) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto affidatario, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- c) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- d) sospensione arbitraria del servizio non dipendente da causa di forza maggiore;
- e) ripetuta e documentata negligenza nell'espletamento del servizio nonché inosservanza delle disposizioni impartite dall'Amministrazione;

Costituiscono causa di risoluzione del contratto tutti i casi in cui le transazioni previste dall'art. 3 della Legge 136/2010 siano state eseguite

senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A. ovvero degli altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Amministrazione procederà alla risoluzione con provvedimento notificato al soggetto affidatario, fatto salvo il risarcimento dei danni e l'escussione della cauzione prestata.

La risoluzione dà diritto all'Amministrazione di rivalersi su eventuali crediti dell'appaltatore nonché sulla cauzione prestata.

In caso di risoluzione l'Amministrazione si riserva di disporre l'affidamento dell'appalto al secondo classificato ovvero in mancanza a terzi, salvo il risarcimento del danno e gli eventuali maggiori oneri da richiedere all'appaltatore.

L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

L'Amministrazione ha altresì diritto di recedere dal contratto in essere al ricorrere dei presupposti anche economici ex art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012, previo espletamento delle comunicazioni ivi indicate.

Art. 15 - Adeguamento del prezzo

Il prezzo offerto dovrà essere riferito all'intero periodo del contratto.

Il prezzo oggetto dell'aggiudicazione dovrà ritenersi impegnativo sino a quando non interverranno variazioni da parte delle competenti Autorità, nel qual caso si provvederà alla revisione dei prezzi ed ai provvedimenti consequenziali.

Art.16 - Recesso per sopravvenuta convenzione Consip SPA

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e ss.mm.ii., l'Amministrazione ha diritto di recedere qualora il servizio di cui trattasi divenga acquisibile mediante una sopravvenuta convenzione Consip che preveda condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione stessa e l'aggiudicatario non acconsenta alle conseguenti modifiche delle condizioni economiche offerte in sede di gara;

Art. 17 - Personale addetto all'erogazione del servizio

Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente con l'impiego di personale dipendente regolarmente assunto, nelle diverse fattispecie ammesse dalla legge e nel rispetto delle disposizioni del relativo CCNL. In considerazione delle caratteristiche del servizio di cui trattasi, delle previsioni circa la mole delle spedizioni e dell'estensione territoriale oggetto di copertura, l'aggiudicatario deve garantire una dotazione organica di personale adeguata.

Il personale impiegato dall'Appaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti professionali necessari a consentire un soddisfacente espletamento delle attività e deve, inoltre, essere a conoscenza delle norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro e rispettare le disposizioni normative in materia di trattamento dei dati personali e sensibili, nonché al segreto d'ufficio.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione ed assistenza dei

lavoratori.

Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere eseguito da personale dotato di divisa e di tesserino di riconoscimento.

Art. 18 - Mezzi di trasporto

Tutti i mezzi di trasporto utilizzati per lo svolgimento del servizio devono essere idonei al fine di espletare il servizio in sicurezza sia per quanto riguarda il personale sia per la documentazione trasportata.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese relative all'impiego dei veicoli di trasporto.

Art. 19 - Avviamento del servizio

In seguito alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione da parte del Comune di Fano, dovranno essere pianificate le attività di avviamento ed organizzazione del servizio richiesto, intendendo con questo la predisposizione di tutte le procedure e l'assegnazione di ruoli ed attività affinché l'Amministrazione possa usufruire del servizio. *In ogni caso l'attivazione del servizio dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, salvo diverse comunicazioni da parte della stazione appaltante.* La ditta appaltatrice dovrà fornire all'Amministrazione il nominativo del referente, ossia la persona fisica, responsabile del contratto nei confronti del Comune di Fano.

Il Referente si deve rendere disponibile ad essere contattato telefonicamente o tramite posta elettronica per la trattazione, a titolo indicativo e non esaustivo, delle seguenti attività:

- gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dal Comune di

Fano;

- processi di fatturazione del contratto.

Art. 20 – Consegna del servizio

1. All'inizio dell'appalto verrà steso regolare atto di consegna del servizio.

2. Qualora l'Impresa Appaltatrice non si presenti nel giorno prestabilito per la consegna del servizio si procederà a risolvere il contratto.

3. La decorrenza del termine contrattuale corrisponde alla data di effettivo inizio del servizio.

Art. 21 - Fatturazione e pagamenti

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Comune di Fano, dovranno essere emesse mensilmente ed inviate esclusivamente in formato elettronico ai sensi della legge n. 244/2007 e successive modificazioni e del decreto ministeriale n. 55/2013.

Il pagamento del corrispettivo verrà disposto, previo accertamento di regolare esecuzione del servizio, sulla base delle fatture emesse dalla ditta aggiudicataria entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura. Nel caso fossero rinvenute delle irregolarità, il termine decorrerà dalla data di invio del documento corretto o dalla sistemazione delle irregolarità riscontrate.

Le fatture, tra l'altro, dovranno obbligatoriamente contenere:

- a) il Codice Identificativo Gara (C.I.G.)
- b) l'impegno di spesa;
- c) il Codice Univoco Ufficio (CU): UFUD0S.

Le fatture, inoltre, riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

Le fatture dovranno esporre anche l'importo della ritenuta a garanzia dello 0,50%, ai sensi dell'art. 4, comma

3, del DPR n. 207/2010, da operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni.

Le ritenute di garanzia saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dietro attestazione della regolarità del servizio prestato da parte del responsabile, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'Amministrazione comunale verificherà la regolarità dell'appaltatore e dell'eventuale subappaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Nel caso di acquisizione di D.U.R.C. negativo, si procederà ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 5 del DPR n. 207/2010.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., l'aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena nullità assoluta del presente capitolato d'oneri e ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva ai movimenti finanziari relativi all'oggetto del presente appalto, ovvero strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine l'aggiudicatario si impegna a comunicare nei termini stabiliti all'art. 3, c. 7 della predetta legge n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice

fiscali delle persone delegate ad operare su di essi. L'impegno è esteso ad ogni ulteriore modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 22 - Duvri

È fatto obbligo all'appaltatore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, di adempiere a quanto previsto dal D. Lgs n. 81/2008 ed al complesso delle normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro.

L'Amministrazione comunale, pur sussistendo minimi rischi da interferenze lavorative per le attività oggetto dell'appalto, consistenti nel ritiro e nella consegna della posta cartacea, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008, non è tenuta alla redazione del DUVRI e, pertanto, ha ritenuto che nello svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto i relativi rischi siano eliminabili/gestibili con misure di natura organizzativa e comportamentale.

Art. 23 - Misure anticorruzione

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, l'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali negli ultimi tre anni di servizio per conto dell'Ente nei confronti dell'appaltatore medesimo.

Art. 24 - Cauzione definitiva

L'Affidatario, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha prestato

cauzione definitiva dell'importo di € (euro),
mediante

Detta cauzione verrà svincolata progressivamente secondo le modalità ed i limiti previsti dall'articolo 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

All'Affidatario è stata restituita la cauzione provvisoria di € per la quale, sottoscrivendo il presente contratto, rilascia ampia e liberatoria quietanza.

Art. 25 – Sicurezza sui luoghi di lavoro

I servizi oggetto del presente contratto debbono essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro. Per i servizi oggetto del presente contratto non vi sono rischi da interferenza e pertanto non è necessaria la predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza).

Art. 26 - Conformità agli standard sociali minimi

I servizi oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generali delle Nazioni Unite, standard definiti nell'Allegato I del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012).

Art. 27 - Trattamento dati personali

I dati contenuti nel presente contratto, nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs 196/2003 - così come modificato dal D.lgs

101/2018 - saranno trattati dal Titolare, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti necessari, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia, correlati al rapporto contrattuale ed alla gestione amministrativa e contabile dello stesso. Resta comunque inteso tra le parti che i rispettivi dati personali saranno trattati secondo i principi di liceità e correttezza in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati adottando misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio. Il Procuratore dell'impresa contraente, con la sottoscrizione, dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) pubblicata sul sito <https://www.comune.fano.pu.it/fileadmin/dati/PagineDiServizio/468PrivacyPolicy/InformativaFornitori.pdf>;

Art. 28 - Nomina del Responsabile del trattamento dati e relative istruzioni

18.1 - Nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle attività previste dal presente contratto e dai relativi Allegati, il Comune di Fano e, ciascuna per le attività di rispettiva e specifica competenza, opereranno in qualità di "Titolari autonomi", nel pieno rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

In particolare, in qualità di, nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all' espletamento delle prestazioni afferenti al predetto servizio postale, opererà in qualità di Titolare del Trattamento".

Le persone autorizzate al trattamento saranno individuate da ciascun Titolare ed opereranno sotto la sua diretta autorità, attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite.

Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per tutta la durata del presente Contratto le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali in relazione alle attività svolte ed in particolare a non comunicare, né diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione del presente contratto, pena l'assunzione di responsabilità per i danni causati dall'uso improprio.

I dati raccolti e/o trasmessi saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento dei servizi oggetto del presente Contratto e per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli stessi.

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate al fine di assicurare che il trattamento soddisfi i requisiti imposti dalla normativa applicabile e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. Le stesse Parti si vincolano inoltre ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati e a prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati.

Ferma restando la titolarità del trattamento in capo a in qualità di, la ditta aggiudicataria medesima, in relazione all'espletamento delle prestazioni previste in esecuzione del presente contratto e dai relativi Allegati ed afferenti alle attività di

acquisizione immagini, archiviazione elettronica e fisica degli oggetti cartacei effettuati in favore del Cliente, opererà in qualità di Responsabile in relazione al trattamento dei dati rientranti nella titolarità del Cliente ed effettuati per suo conto.

Le Parti si obbligano a regolare con separato atto la nomina della società a Responsabile Esterno del Trattamento (di seguito anche Responsabile), ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito Atto di nomina)

Le parti, come sopra rappresentate, convengono che:

- a) il Responsabile del Trattamento Dati (in seguito anche "RTD") tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il RTD informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) il RTD si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'oggetto del presente contratto, con divieto di diversa utilizzazione, e a mantenere e garantire la riservatezza dei dati personali trattati (ai sensi dell'art. 1 GDPR) in esecuzione del presente contratto, astenendosi dal comunicare e/o diffondere tali dati al di fuori dei casi espressamente consentiti nel contratto o per legge;
- c) il RTD si impegna a rispondere a tutti i requisiti previsti dalla vigente

normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati e, a tal fine, a costituire la relativa documentazione, tra cui, a titolo esemplificativo, il registro dei trattamenti svolti e, laddove richiesto, ne trasmette copia al Comune in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;

d) il RTD si impegna ad adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato, ad affrontare i rischi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento UE 679/2016.

e) il RTD si impegna a nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, a provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, a istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dal Comune e sugli obblighi del Responsabile esterno del trattamento, affinché il trattamento avvenga in conformità di legge per gli scopi e le finalità previste nel contratto.

f) il RTD si impegna a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;

g) resta inteso tra le Parti che il Responsabile esterno è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati (da lui e/o dai propri autorizzati direttamente trattati) e in tal senso si impegna a garantire e manlevare, per gli eventi ad esso imputabili, il Comune dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o degli interessati. Il responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;

- h) il RTD deve prevedere un piano di verifica, almeno annuale, dello stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- i) il RTD, nel trattamento dei dati connessi all'esecuzione del presente contratto, si impegna a non ricorrere a sub responsabili o a soggetti qualificabili come sub-responsabili, senza autorizzazione scritta (generale e/o specifica) da parte del titolare del trattamento. Laddove sia concessa tale autorizzazione, le parti, come rappresentate, convengono che il ricorso a sub-responsabili avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 28 del GDPR.

Le parti convengono che gli incarichi affidati a personale non dipendente del RTD, ma comunque sottoposto a regolare contratto di prestazione di servizi od altro con il RTD (es. professionisti del settore sanitario, consulenti, società sportive, etc.) rientrano tra i sub-responsabili oggetto fin da ora di autorizzazione generale. Il RTD, nello svolgimento della propria attività, comunicherà al Titolare sia l'elenco degli eventuali sub-responsabili sia i trattamenti a loro affidati. Il RTD comunica al Titolare anche eventuali modifiche che concernono i sub –responsabili, quali a titolo esemplificativo l'aggiunta o la sostituzione affinché lo stesso, ai sensi dell'art. 28 co.2 GDPR, possa opporsi entro 15 giorni dalla comunicazione.

- l) il RTD, avuto riguardo della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare le richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR.

- m) il RTD assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli

obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, nonché per tutte le attività richieste obbligatoriamente per legge, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, impegnandosi particolarmente a comunicare al Titolare, appena ne ha avuto conoscenza, ogni eventuale violazione dei dati personali subita;

n) il RTD si impegna ad avvisare tempestivamente il Titolare in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte del Garante o da altra Autorità preposta, in merito ai trattamenti effettuati per suo conto, impegnandosi altresì a fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali, connessi all'esecuzione del contratto, pendenti avanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria;

o) il RTD, su scelta del titolare del trattamento (ai sensi degli articoli 1285 e 1286 del codice civile), attraverso una comunicazione via pec al termine della durata del rapporto contrattuale, si obbliga a cancellare o a restituire tutti i dati personali relativi al trattamento connesso al presente contratto, cancellando altresì le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati o che i dati vengano conservati per legittimo interesse del RTD esclusivamente in relazione alle prestazioni erogate e ad eventuali diritti di difesa;

p) il RTD mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di revisione,

comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento, peraltro, informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. Le parti contrattuali, come sopra rappresentate, convengono altresì che la nomina del RTD abbia durata limitata all'esecuzione del presente contratto.

Art. 29 – Mezzi di comunicazione

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi all'esecuzione del presente contratto di appalto – fatte salve le specifiche modalità per le riserve e le contabilità – qualora effettuate tramite posta elettronica certificata si intenderanno pienamente valide ed opponibili alla controparte. L'appaltatore in proposito indica il seguente indirizzo PEC al quale la stazione appaltante dovrà inviare le comunicazioni: La stazione appaltante indica il seguente indirizzo PEC al quale l'appaltatore dovrà inviare le comunicazioni comune.fano@emarche.it;

Qualunque eventuale variazione agli indirizzi PEC sopra indicati dovranno essere tempestivamente notificate alla controparte, la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità in caso di mancato recepimento delle comunicazioni inviate.

Art. 30 – Controversie e foro competente

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del

contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente da identificarsi nel Foro di Pesaro.

Art. 31 – Norme regolatrici dell'appalto e norme transitorie

Per quanto non previsto nel presente atto trovano applicazione le disposizioni in materia di appalti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici”, nonché tutta la normativa, comunitaria e nazionale vigente, che disciplina la materia.

Art. 32 – Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti pubblici

L'Affidatario prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell'Ente www.comune.fano.ps.it – sezione Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 33 - Assenza di condizioni ostative alla stipula

Il Responsabile di Settore che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Fano, nonchè le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fano;
- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Art. 34 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

Art. 35 – Protocollo d'intesa per la promozione della legalità.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole di cui al Protocollo d'intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, relativamente ad appalti ed a concessioni di lavori pubblici, ad appalti pubblici di servizi nella Provincia di Pesaro e Urbino, sottoscritto tra la Prefettura di Pesaro e Urbino e il Comune di Fano in data 10 marzo 2020 e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti per la parte relativa agli adempimenti previsti a carico dell'appaltatore.

Art. 36 - Spese

Tutte le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di

segreteria ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico dell'Appaltatore.

L'imposta di bollo è assolta con modalità telematica ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis del D.P.R. 642/1972 come modificato dal D.M. 22/02/2007.

Qualora dovesse essere ricalcolato il valore dell'imposta di bollo, l'Appaltatore si impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente e dell'Ufficiale Rogante.

Nelle ipotesi di applicazione delle penali di cui al presente contratto, l'Appaltatore si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate.

Art. 37 - Disposizioni di carattere fiscale

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l'atto va registrato con imposta a misura fissa giusto l'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

-

- Comune di Fano – n. 00127440410.

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile l'appaltatore dichiara di approvare tutte le clausole del presente contratto.

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. pagine a video, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 117 del 21 maggio 2013). Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di

esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti informatici depositati agli atti è basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d'uso, secondo quanto stabilito all'art. 28, comma 3 e all'art. 30, comma 3, del citato Decreto Legislativo.

Per il Comune

Per aggiudicatario

dott.ssa Lucia Oliva

Il Segretario Generale dott. Stefano Morganti

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del

Decreto Legislativo n. 82/2005)